

Ascom Notizie



Quindicinale

Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi
della provincia di Lucca

Redazione e Amministrazione: Lucca - Via Fillungo 121 - tel. 0583 47311 - spedizione in A.P. art. 2 comma 20/c L. 662/96 - filiale di Lucca
Aut. Trib. di Lucca n. 185 del 21/4/66 - Dir. Resp. Umberto Chiesa - STAMPATO CON MEZZI PROPRI

NOTIZIARIO N. 1034
Lucca, 31/03/2008

www.confcommercio.lu.it
E-mail info@confcommercio.lu.it

RINNOVO CCNL TERZIARIO: INTERROTTE LE TRATTATIVE

A seguito dell'interruzione delle trattative per il rinnovo del Ccnl terziario, Confcommercio, al fine di rispondere responsabilmente alle esigenze di adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori interessati, pur in assenza di accordo, invita le imprese che applicano il contratto del terziario a corrispondere unilateralmente, a partire dal cedolino paga del mese di aprile, una somma integrativa dell'attuale indennità di vacanza contrattuale, riparametrata ai diversi livelli di inquadramento come indicato di seguito, con le stesse modalità di erogazione dell'i.v.c.

Tale erogazione comporta il raggiungimento di una somma complessivamente determinata in 55 euro lorde per il quarto livello e andrà evidenziata autonomamente come integrazione i.v.c.

Essa costituisce un'anticipazione sul rinnovo del Ccnl e sarà assorbita dai futuri aumenti contrattuali.

L'assorbimento potrà essere già realizzato su eventuali

somme corrisposte a tale titolo con clausola espressa di assorbibilità.

In ogni caso, la somma complessivamente determinata sarà conguagliata in occasione del rinnovo contrattuale.

ANTICIPO SU CONTRATTO DI LAVORO

Livelli	Parametri	Somma integrativa	I.v.c. in atto	Totale
Quadri	250,0	euro 76,69	euro 18,80	euro 95,49
I	225,2	euro 68,57	euro 17,44	euro 86,01
II	194,8	euro 58,64	euro 15,76	euro 74,40
III	166,5	euro 49,39	euro 14,20	euro 63,59
IV	144,0	euro 42,04	euro 12,96	euro 55,00
V	130,01	euro 37,50	euro 12,19	euro 49,69
VI	116,8	euro 33,15	euro 11,46	euro 44,61
VII	100,0	euro 27,66	euro 10,53	euro 38,19
Operatori vendita				
I CAT		euro 39,34	euro 12,58	euro 51,92
II CAT		euro 32,21	euro 11,38	euro 43,59

IN QUESTO NUMERO

Pag. 1
- Rinnovo Ccnl terziario: interrotte le trattative

Pag. 2
- Commercianti: la contribuzione Inps per il 2008

Pag. 2
- Federalberghi, un corso contro il rischio legionellosi

Pag. 2
- Rinnovato il Ccnl per i dirigenti del terziario di distribuzione e servizi

Pag. 3
- Lavoratori, la nuova procedura per le dimissioni volontarie

Pag. 3
- Cambiate le normative sulla detraibilità dell'Iva per le auto aziendali

Pag. 4
- Spetta alle Camere di Commercio la vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti

Pag. 4
- Agenti di commercio: i nuovi contributi Enasarco

COMMERCianti:

LA CONTRIBUZIONE INPS PER IL 2008

L'Inps ha reso noto la misura delle aliquote contributive della gestione pensionistica dei commercianti e loro coadiuvanti per l'anno 2008. Pertanto le aliquote risultano come segue :
20,09 % per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni; 17,09% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni. Il minimale di reddito imponibile è fissato in € 13.819,00. Per i redditi superiori a € 40.765,00 e fino a € 67.942,00 le aliquote contributive di cui sopra sono

elevate al 21,09% per i titolari e i collaboratori con età superiore ai 21 anni , e al 18,09% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale di reddito contributivo è pari a euro 88.669,00 anziché 67.942,00. Il contributo per le prestazioni di maternità è fissato nella misura di 0,62 mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.

FEDERALBERGHI, UN CORSO PER GLI OPERATORI CONTRO IL RISCHIO LEGIONELLOSI

Da alcuni anni è stato attivato un sistema di sorveglianza europeo che segnala i casi di malattia insorti in cittadini stranieri che hanno soggiornato nel Paese ospite durante il periodo di incubazione della malattia, in modo da attivare precise misure di controllo. In questa ottica, con provvedimento del 13/1/2005 pubblicato sulla G.U. del 4/2/2005, sono stati emanati suggerimenti tecnico pratici per ridurre al minimo il rischio Legionella che, se opportunamente adottati, possono mettere al sicuro le strutture ricettive dalla presenza di questo "sgradito ospite". Al fine di consentire la corretta applicazione delle suddette linee guida, che puntano a rendere sicuri gli impianti, la Federalberghi Confcommercio Lucca ha previsto di organizzare, in collaborazione con l'Azienda Usl n.2 di Lucca, un corso di formazione rivolto ai

gestori e/o ai responsabili della valutazione dei rischi (la cui nomina è prevista dalla normativa vigente) attraverso il quale far apprendere ai partecipanti i contenuti delle linee guida del 2005 e metterli in condizione di effettuare l'analisi degli impianti e proporre delle modifiche, laddove necessarie. Il corso avrà una durata di 4 ore, con un costo di 25 euro e un numero massimo di 20 iscritti per ogni edizione. I temi trattati saranno la biologia e la epidemiologia della legionellosi; la normativa e gli obblighi per gli albergatori; la sorveglianza sanitaria e l'illustrazione delle linee. Il corso, che rappresenta un'opportunità per tutti gli operatori, sarà tenuto da docenti qualificati ed esperti. Per adesioni e maggiori informazioni rivolgersi, entro il 31/5/2008, allo 0583/47311, o all'indirizzo mail info@confcommercio.lu.it.

RINNOVATO IL CCNL PER I DIRIGENTI DEL TERZIARIO DI DISTRIBUZIONE E SERVIZI

Il 23 gennaio 2008 tra Confcommercio e Manageritalia si è stipulato l'accordo di rinnovo del ccnl per i dirigenti del terziario della distribuzione e dei servizi. Le principali novità possono essere così riassunte:

1) A decorrere dal primo gennaio 2008 il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 3.500,00 lorde;

2) Ai dirigenti già in forza compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 200,00 mensili lorde dal primo gennaio 2008, un aumento pari a euro 150,00 mensili lorde dal 1° gennaio 2009 ed un aumento pari a euro 150,00 mensili lorde dal primo gennaio 2010;

3) In relazione al periodo primo gennaio 2007 – 31 dicembre 2007, ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al primo gennaio 2007, in forza alla data del 23/01/2008, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di febbraio 2008, un importo "una tantum" di euro 1.500,00 lordi, a titolo di arretrati retributivi maturati nell'anno 2007. L'importo

"una tantum" non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell'eventuale preavviso o dell'indennità sostitutiva;

4) Il contributo ordinario dovuto al Fondo Mario Negri dai datori di lavoro è fissato al 10,60% per il 2007, all'11,15% a decorrere dal primo gennaio 2008, all'11,35% a decorrere dal primo gennaio 2009 ed all'11,65% a decorrere dal primo gennaio 2010. I contributi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di euro 59.224,54;

5) Il contributo integrativo dovuto al Fondo Mario Negri dai datori di lavoro è pari all'1,74% a decorrere dal primo gennaio 2007, all'1,76 % a decorrere dal primo gennaio 2008, all'1,78% a decorrere dal primo gennaio 2009 ed all'1,80% a decorrere dal primo gennaio 2010. I contributi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di euro 59.224,54;

6) Il contratto decorre dal primo gennaio 2007 ed ha scadenza il 31 dicembre 2010.

LAVORATORI, LA NUOVA PROCEDURA PER LE DIMISSIONI VOLONTARIE

Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 19 Febbraio 2008 è stato pubblicato il decreto 21 gennaio 2008 del Ministero del lavoro recante "adozione del modulo per le dimissioni volontarie dei lavoratori", che attua la legge 188/2007.

Il provvedimento è entrato in vigore il 5 marzo 2008.

Da questa data, il lavoratore che intende rassegnare le proprie dimissioni, pena la sua nullità, DOVRA' compilare apposito modulo PRESSO le Direzioni provinciali del lavoro, gli uffici comunali e i Centri per l'impiego. Una volta compilato e trasmesso al ministero, il modulo va stampato e consegnato al datore di lavoro il quale dovrà procedere con la consueta comunicazione di cessazione entro 5 giorni dalla consegna del modulo.

Sono tenuti a questo adempimento tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, con contratto di collaborazione di natura occasionale, di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e i soci di cooperative con contratti di lavoro.

La legge 188/2007 – secondo gli atti parlamentari – si fonda sul presupposto di porre fine alla pratica delle dimissioni in bianco, fatte sottoscrivere al dipendente nel momento stesso dell'assunzione, quando il rapporto di forza tra i contraenti è a favore del datore di lavoro. In verità, già la legislazione vigente conteneva alcune disposizioni che tutelano i lavoratori dal fenomeno delle dimissioni anticipate (articoli 428, 1427 e seguenti del codice civile). Inoltre, negli ultimi anni, la giurisprudenza ha tutelato il lavoratore da determinati fenomeni annullando le dimissioni per errore di diritto riconoscibile, per incapacità naturale stante il grave pregiudizio consistente nella perdita dell'occupazione o per violenza morale. Inoltre il nostro ordinamento prevede due specifiche tutele in caso di matrimonio e in caso di maternità.

La legge 188/2007 mette, invece, in posizione di inferiorità e di "ricatto", si pensi solo al fatto di abbandono del posto di lavoro del dipendente non seguite dalla comunicazione di dimissioni. La conflittualità, dunque, finirà con il rappresentare la norma.

CAMBIATE LE NORMATIVE SULLA DETRAIBILITA' DELL'IVA PER LE AUTO AZIENDALI

Il Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, con la risoluzione del 20 febbraio 2008, n. 6, ha fornito importanti chiarimenti circa le modifiche intervenute con la legge finanziaria 2008 sul regime di detraibilità dell'IVA per le auto aziendali. In particolare viene affermato che se i veicoli a motore (diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto) :

- sono utilizzati sia per finalità imprenditoriali, artistiche e professionali sia per finalità di carattere privato, il contribuente può detrarre il 40% dell'IVA assolta a monte.

- sono utilizzati esclusivamente per finalità imprenditoriali, artistiche e professionali, il contribuente può detrarre il 100% dell'IVA assolta a monte.

- sono messi a disposizione dei dipendenti, dietro corrispettivo convenuto per la possibilità accordata ai dipendenti stessi di farne un uso anche privato, il contribuente può detrarre il 100% dell'IVA da calcolare su una base imponibile pari al valore normale ove il corrispettivo convenuto sia inferiore al valore normale determinato ai sensi dell'art. 14 del DPR 633/72.

- formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, ovvero sono utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, il contribuente può detrarre una percentuale di imposta pari a quella di effettivo utilizzo dei beni e servizi nell'attività d'impresa.

- si ricorda che le nuove regole decorrono dal 28 giugno 2007, vale adire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 18 giugno 2007.

SPETTA ALLE CAMERE DI COMMERCIO LA VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

Il D.Lgs. 16/01/2008, n.4 ha modificato l'articolo 190 del D.Lgs. 152/06, stabilendo, al comma 6 del medesimo articolo, che i registri di carico e scarico dei rifiuti siano "numerati e vidimati dalle Camere di Commercio competenti". L'Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente il 13 febbraio scorso, su sollecitazione della Confcommercio, ha fornito il proprio parere alla competente Direzione "Qualità della vita" del medesimo dicastero, che può essere così riassunto:

A decorrere dal 13/2/2008 i registri di carico e scarico dei rifiuti devono essere vidimati dalle Camere di Commercio; Nella garanzia da un lato del rispetto delle finalità della disciplina dei controlli ambientali tramite i suddetti registri, e dall'altro lato in considerazione delle comprensibili difficoltà organizzative, il Ministero ritiene ragionevole un'applicazione iniziale della nuova disciplina nel senso che le competenti amministrazioni ritengano ancora possibile l'utilizzo dei registri vidimati dagli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Tra Unioncamere e Confcommercio è stata definita una posizione comune attraverso la quale vengono fornite alcune indicazioni operative al fine di consentire una applicazione omogenea ed univoca della nuova normativa livello nazionale: I registri già in uso e non vidimati non possono più essere utilizzati dal 13/2/08; I registri già in uso alla data del 13/2/08 e già vidimati dall'Agenzia delle entrate sono da considerarsi validi e possono essere utilizzati fino al loro esaurimento; i registri già vidimati dall'Agenzia delle entrate ma non ancora in uso alla data del 13/2/08 sono da considerarsi validi e possono essere utilizzati fino al loro esaurimento; La Camera di commercio competente per la vidimazione dei registri di carico e scarico è quella della provincia in cui ha sede l'unità locale dove viene tenuto il registro di carico. I nostri uffici sono a disposizione e comunicheranno eventuali modifiche.

AGENTI DI COMMERCIO: I NUOVI CONTRIBUTI ENASARCO

Si segnala che l'Enasarco ha provveduto a rivalutare i minimi e i massimali di contribuzione per gli agenti e rappresentanti di commercio, a decorrere dal primo gennaio 2008. Il contributo minimo annuo è così determinato: Plurimandatari € 381,00 – Monomandatari € 759,00. La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo del minimale da versare è a totale carico della ditta preponente. I massimali provvigionali annui, su cui calcolare il contributo previdenziale, sono stabiliti come segue: Plurimandatari

€ 15.202,00 – Monomandatari € 26.603,00. Nel caso di agenti operanti in società il minimale e il massimale si intende riferito alla società e non ai singoli soci e pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione. L'aliquota contributiva non ha subito variazione e rimane fissata nella misura del 13,50%, di cui 6,75% a carico del preponente e di cui 6,75% a carico dell'agente.

LE NOSTRE SEDI

LUCCA - Via Fillungo 121 LUCCA - Viale Carlo del Prete	lu-ma-me-gio-ve 8,30-13 / 14,30-18 (venerdì pomeriggio chiuso al pubblico)	tel. 0583 47311 fax 48587 tel. 0583 464321 fax 496708
CAPANNORI - Via della Posta, 5	lu-ma-me-gio-ve 8,30-13,30/ 14,30-17,30	tel. 0583 429303 fax 0583 429962
CASTEL.GARFAGNANA - Via Farini, 2	giovedì 9,30-12,30 / 14,30-17	tel. 0583 62548 fax 0583 641205
FORNACI DI BARGA - P.zza IV Novembre	mercoledì 14,30-18 venerdì 9,30-12,30	tel. 0583 708118
GALLICANO - Via Roma, 23/F	lu-ma-me-gio-ve 8,30-12 / 13-17,30	tel. 0583 74596 fax 0583 748140
FORTE DEI MARMI - c/o Ass. Albergatori Via Franceschi, 8	mercoledì 15,30-17	tel. 0584 82007 fax 0584 89533
LIDO DI CAMAIORE - P.zza S.Cuore, 18	lu-ma-me-gio-ve 8-13 / 14,30-17,30	tel. 0584 618654 fax 0584 66106
PIETRASANTA - P.zza Stazione, 1	martedì 15 - 18 giovedì 15 - 18	tel. 0584 792111 fax 0584 792111
VIAREGGIO - Via S. Antonio, 8	lu-ma-me-gio-ve- 8-13 / 15,30-18,30 sabato 9-12	tel. 0584 962646 fax 0584 943089